

Relazione Tecnica

Art. 9 comma 2 Regolamento interno funzionamento Giunta regionale

DGR 179/22

Il disciplinare proposto va a modificare quello già definito con le precedenti DDGGRR in oggetto.

La misura del c.d. bonus gas della Regione Basilicata è stata disposta con norma primaria, ovvero la legge 23 agosto 2022 nr. 28.

Si ritiene utile evidenziare il testo dell'articolo 1 della norma in vigore, ovvero:

- 1. In applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi energetica e di favorire il processo di ripopolamento del territorio lucano, la Regione dispone la valorizzazione del gas naturale, acquisito in sede di negoziati in materia di compensazione ambientale con le concessionarie degli impianti estrattivi di idrocarburi sul territorio, consentendo, con oneri a carico della Regione e anche con criteri prioritari che tutelino ed incentivino il risparmio energetico e la riconversione verso l'impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, la erogazione gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata, delle pubbliche amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli enti locali regionali. I criteri per il rimborso perseguono l'obiettivo del risparmio del consumo e della riconversione energetica secondo modalità definite dalla Giunta Regionale.*
- 2. L'agevolazione di cui comma 1 non esclude i bonus sociali previsti dalle misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale previsti dalle norme statali vigenti.*
- 3. Sono demandati alla Giunta regionale gli atti di competenza per l'attuazione di quanto definito ai commi precedenti.*

Come evidente il dettato della legge impone “l'erogazione gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche [...]”

Per adempiere a tale prescrizione la Giunta regionale che norma del comma 3 dell'art. 1 Legge 28/2022, ha adottato diverse deliberazioni, l'ultima delle quali (a compendio delle precedenti) ha definito il disciplinare in vigore (allegati 1 e 2)

Il contesto in cui la misura è stata resa possibile è da ricondurre agli Accordi di compensazione ambientale sottoscritti con i concessionari delle estrazioni sul territorio regionale e che garantiscono alla Regione Basilicata il conferimento di 200 milioni di metri cubi di gas da parte degli stessi (160 milioni da parte della concessione Val d'Agri – ENI e Shell, 40 milioni da parte della concessione Tempa Rossa - Total Shell e Mitsui).

Gli accordi sottoscritti, si ribadisce, prevedono due fasi. Siamo attualmente nella prima, consistente nella valorizzazione della materia gas al TTF di Amsterdam e il successivo versamento degli importi a Regione. Questi importi sono impiegati, secondo la norma richiamata, per il pagamento del CmEm alle società di vendita i cui clienti sono anche beneficiari della misura.

L'esigenza di adempiere alle prescrizioni di legge per l'erogazione del bonus, rispettose del dettato normativo, è stata definita una nuova forma di disciplinare che, a differenza di quello attualmente in vigore che prevede una serie di flussi informativi tra le società di vendita e la società in house che gestisce per conto di Regione Basilicata la misura (ApiBas Spa), prevede l'adozione di un disciplinare standard di fornitura della materia con le clausole ivi contenute.

Le società/aziende di vendita sono assolutamente libere, come fino ad oggi, di aderire o meno alle modalità di erogazione del bonus con il sistema di rimborso della materia per adempiere a quanto letteralmente previsto dalla norma.

Si precisa che i beneficiari del bonus gas sono stati censiti su base volontaria dalla Regione, che tali elenchi sono costantemente aggiornati esclusivamente dalla Regione e che tale platea non è corrispondente alla platea dei clienti del mercato del gas della Regione, il cui mercato è e continua ad essere regolato secondo la disciplina degli Enti preposti.

Il Direttore generale all'Ambiente ed energia è a disposizione del Presidente della Giunta per essere eventualmente audito in sede di riunione di Giunta a norma dell'art. 8, comma 2 del Regolamento interno funzionamento Giunta regionale.